Civile Ord. Sez. 5 Num. 25670 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 22/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8586/2021 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Acquevenete S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Reggio d'Aci e dall'avvocato Davide Druda

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 767/2020 depositata il 22/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 767/2020, la CTR del Veneto rigettava gli appelli riuniti proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze n. 545/2018, n. 539/2018 e n. 229/2019, con cui la CTP di Padova, ritenendo non commerciale l'attività esercitata dalla società Acquevenete S.p.a. (già Centro Veneto Servizi S.p.a.), aveva accolto i ricorsi proposti da quest'ultima avverso complessivi 24 avvisi di accertamento catastale, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato le denunce di variazione presentate con procedura Docfa dalla contribuente, modificando dal gruppo D al gruppo E la categoria catastale proposta in relazione agli immobili di cui alle denunce.

La Corte regionale – premesso che era incontestato che Acquevenete S.p.a. era una società a totale partecipazione pubblica, la quale, in *house providing*, gestiva la rete di distribuzione dell'acqua potabile e quella di raccolta e depurazione delle acque reflue nel territorio di 110 comuni delle province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Venezia e che tutti gli immobili oggetto degli avvisi di accertamento erano costituiti da manufatti edilizi ed impianti idraulici, parte integrante della rete per la distribuzione dell'acqua potabile pubblica (centrali di prelevamento, potabilizzazione, sollevamento; torre piezometrica; autoclavi; serbatoio) e della rete pubblica per la raccolta e depurazione delle acque reflue (impianti di depurazione, vasche di prima pioggia) – riteneva condivisibile la considerazione già espressa, in altra sentenza (n. 841/15), dalla stessa CTR, secondo cui era palesemente ingiusto che l'Agenzia delle Entrate attribuisse la categoria E3 ai distributori di benzina, in quanto soddisfano esigenze pubbliche ed, invece, la categoria D1 agli impianti di depurazione di acque, di proprietà di una società pubblica ed utilizzati per un servizio pubblico. Evidenziava inoltre la CTR che, pur a voler affermare che "*il servizio acquedottistico sarebbe un'attività commerciale*", l'Agenzia non aveva comunque fornito una plausibile giustificazione alla prassi di attribuire la categoria E alle stazioni di servizio per la vendita di carburanti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e, invece, la categoria D alle infrastrutture acquedottistiche per la vendita dell'acqua pubblica nonché, nel caso di specie, anche alle infrastrutture fognarie, utilizzate per l'esercizio di un'attività pur sempre sottoposta alla programmazione e al controllo dell'ente pubblico territoriale, sebbene a fronte della corresponsione di un canone. Rilevava la CTR che questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 3358/2015, aveva accolto il ricorso proposto da Venezia Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. avverso l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato da E/9 a D/7 la categoria catastale del complesso di vasche e fabbricati di proprietà della contribuente utilizzati per la depurazione delle acque nere provenienti dalle condotte del bacino veneziano gestite da Enti pubblici o da società partecipate da comuni. Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, la Corte regionale affermava che le unità immobiliari oggetto di causa andavano censite nella categoria E/9, in quanto realizzate ed utilizzate per l'erogazione di un servizio pubblico indispensabile e di interesse collettivo.

2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate.

3. Acquevenete S.p.a. resisteva con controricorso e depositava memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce "*violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: articoli 1 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, articoli 14, 6,8 e 62 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 e delle normative regolamentari istitutive e disciplinanti il catasto edilizio urbano, in relazione all'articolo 1, comma 244, della legge n. 190 del 23/12/2014 (art. 360 n. 3 c.p.c.)*." Si rappresenta, all'uopo, con riferimento al punto 7) della parte motiva della sentenza, l'irrilevanza, ai fini del classamento, della natura giuridica del soggetto proprietario ex art. 113 del d.lgs. n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

267/2000, che nel caso di specie è una società a totale partecipazione pubblica, atteso che, ai sensi dell'art. 14, ult. co., del d.P.R. n. 1142/1949, ai fini della determinazione delle tariffe, non vanno considerati i redditi dipendenti da situazioni particolari del proprietario o del locatario (ma solo le caratteristiche costruttive e tipologiche del bene), evidenziandosi che, comunque, la società contribuente, sebbene a partecipazione pubblica, è una società commerciale, dotata di autonomia imprenditoriale riconosciuta dall'art. 23 della l. 142/90 e che la gestione del servizio idrico integrato deve essere improntata, ex art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, a principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1142/1949, rientrano nel gruppo E gli immobili sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma redditività e che "*nella originaria prassi amministrativa non si afferma mai di accertare in categoria E/3 o in categoria E/9 le unità immobiliari destinate al <<trattamento e distribuzione delle acque per uso potabile>>*", mentre gli immobili destinati alla depurazione delle acque fognarie, alla data (6.7.1941) di emanazione della Circolare n. 134/6525, nemmeno erano presenti nel territorio nazionale e che, per contro, tutte le circolari emanate tra il 1941 ed il 2007 prevedono per le unità simili a quelle in esame l'attribuzione della categoria D1-opifici, indipendentemente dal fatto che la proprietà sia pubblica o privata. Si rappresenta, altresì, che anche la Circolare Direzionale n. 4/2006, emanata nell'attesa dell'entrata in vigore della l. n. 262/2006, prescinde dalla natura dei soggetti proprietari e dagli eventuali interessi pubblici perseguiti, disponendo che gli uffici facciano riferimento alle caratteristiche oggettive dell'immobile, rilevandosi che, per le stime dirette dei manufatti in questione, nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione del sistema estimativo catastale, l'art. 1, comma 244, della l. 190/2014 ha inteso dare valenza normativa alla prassi dell'Agenzia, rimandando alle istruzioni della Circolare dell'Agenzia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del Territorio n. 6/2012, come confermato da questa Corte con la sentenza n. 3354/2015.

2. Con il secondo motivo si deducono "*la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dell'articolo 10 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, dell'art. 2, comma 40, del D.L. n. 262 del 2006, convertito in L. 286 del 2006, nonché delle normative regolamentari istitutive e disciplinanti il catasto edilizio urbano (art. 360 n. 3 c.p.c.)*." All'uopo si rappresenta, con riferimento al punto 8) della motivazione della sentenza impugnata, l'irrilevanza, ai fini dell'automatica iscrizione degli immobili nella categoria E, delle "*speciali esigenze pubbliche*", invece rimarcate dalla predetta sentenza, laddove ha evidenziato che gli immobili in questione sono manufatti e impianti idrici "*costituenti parte integrante della rete per la distribuzione dell'acqua potabile pubblica…e della rete, altrettanto pubblica, per la raccolta e depurazione delle acque reflue*". Si ribadisce che, ai fini della classificazione catastale, vanno invece considerate esclusivamente le caratteristiche oggettive reali dell'immobile. Si evidenzia che la "specialità" prevista dal Quadro generale delle Categorie (circolare 134/6525 del 1941) per gli immobili del gruppo D e la "particolarità" prevista dalla medesima circolare per gli immobili del gruppo E sono due caratteristiche diverse, possedute o meno in base alla natura e alle caratteristiche reali dell'immobile e che l'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito in l. n. 286/2006, secondo cui "*nelle categorie E non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale*", stabilisce una vera e propria incompatibilità tra la classificazione in categoria E e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, principio più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha nel contempo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

affermato l'attribuzione della categoria D anche agli immobili dichiarati di pubblica utilità. Si deduce, inoltre, che l'Amministrazione finanziaria ha previsto, ab origine, in sede di formazione del NCEU, il censimento nel gruppo E solo di alcuni fabbricati collegati alle reti di acquedotto (i lavatoi pubblici coperti o scoperti) e alle reti di fognatura (orinatoi pubblici), in quanto beni demaniali utilizzabili senza pagamento di corrispettivo, mentre le unità immobiliari collegate alle reti di acquedotto, appartenenti indifferentemente a soggetti pubblici o privati e caratterizzati da una struttura di tipo industriale, secondo la prassi dell'Agenzia, pur essendo di interesse pubblico, rientrano nella categoria D, in quanto complessi immobiliari dove "si svolge una attività di trasformazione e di produzione di un bene economico". Si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato che nella categoria D non possano rientrare immobili destinati ad esigenze pubbliche e che l'individuazione analitica degli immobili del gruppo E non legittima l'estensione di tale categoria a tutti gli immobili di rilevanza pubblica. Si rappresenta che i beni in questione devono farsi rientrare nel novero dei beni economici, in quanto destinati allo svolgimento di un pubblico servizio fornito contro il pagamento di un corrispettivo (bolletta idrica) che contribuisce alla copertura dei costi sostenuti dall'ente gestore del servizio idrico integrato e che deve comprendere, secondo quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, anche la remunerazione degli oneri finanziari sul capitale investito dall'ente gestore. Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 633/1972, l'attività di "*erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione…*" è da considerarsi in ogni caso commerciale, tant'è che dalla denuncia dei redditi 2015 la società contribuente risulta aver dichiarato un utile di esercizio pari ad euro 2.144.821. A sostegno della inclusione nella categoria D dei manufatti in esame, la ricorrente richiama, tra l'altro, la più recente ordinanza n. 9427/2019 di questa Corte, concernente proprio un impianto di depurazione, da ritenersi destinato ad

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

una attività di natura economica, indipendentemente dal fatto che essa risponda ad un pubblico interesse. Con riferimento ai punti 9) e 10) della parte motiva della sentenza, l'Agenzia rivendica, invece, la legittimità della prassi di attribuire la categoria E ai distributori di carburante, dovendosi ovviare a lacune normative. Quanto alla sentenza n. 3358/2015 di questa Corte, richiamata dal giudice d'appello a sostegno dei propri assunti nel punto 11) della parte motiva della sentenza di secondo grado, la ricorrente deduce che essa è erroneamente fondata sulla natura giuridica del soggetto possessore del bene e non sulle caratteristiche oggettive dell'immobile e che è in contrasto con altre pronunce di legittimità precedenti e successive, richiamate, che hanno confermato la irrilevanza della "pubblica utilità" ai fini della classificazione catastale. Si evidenzia, inoltre, che detta sentenza opera una discriminazione, in sede di censimento catastale, tra unità immobiliari del tutto simili, introducendo, mediante l'inclusione nella categoria E degli impianti di depurazione "che non fanno parte di un'azienda privata", una agevolazione sull'imposta sui redditi sui fabbricati per gli impianti di depurazione di proprietà pubblica ma dati in concessione d'uso ai privati, rispetto ai medesimi impianti che aziende private già concessionarie sono state obbligate a costruire per effetto del d.lgs. n. 152/2006, nei comuni privi degli impianti di depurazione. Con riferimento alle conclusioni di cui al punto 12) della parte motiva della sentenza, secondo cui le unità immobiliari in questione andrebbero censite nella categoria E9 poiché destinate ad un servizio pubblico indispensabile e di interesse collettivo, se ne afferma l'illegittimità, in quanto difformi dalla normativa, dalla prassi e dalla giurisprudenza di legittimità, per le quali la predetta destinazione è ininfluente ai fini catastali.

I due motivi - strettamente connessi in quanto volti a censurare sotto plurimi profili disposizioni di legge in parte coincidenti, nonché ad argomentare l'irrilevanza, ai fini dell'attribuzione della categoria proposta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dalla contribuente, degli elementi invece valorizzati dalla sentenza impugnata – vanno trattati congiuntamente e vanno accolti nei limiti sotto esposti, alla luce degli approdi della giurisprudenza di legittimità sul punto, disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità dei motivi sollevata dalla controricorrente.

1. A tal proposito, non costituisce ragione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, la dedotta mancata "*indicazione del principio di diritto che sarebbe stato violato dalla CTR*", essendo state indicate dalla ricorrente le norme di legge di cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione. Inoltre, il riferimento alla qualifica soggettiva della Acquevenete S.p.a., contenuto nella sentenza impugnata, non costituisce, come dedotto dalla controricorrente quale ulteriore profilo di inammissibilità del primo motivo di ricorso, una mera constatazione di una circostanza pacifica tra le parti, che renderebbe il motivo inidoneo ad incidere sulla *ratio decidendi* della sentenza. Tale riferimento costituisce, invero, il presupposto, effettivamente incontestato dalle parti, del ragionamento logico-giuridico della CTR volto a corroborare l'inclusione nella categoria E degli immobili in questione (tant'è che la stessa contribuente evidenzia che la natura soggettiva della società "*è in realtà determinante al fine di comprendere come i beni qui contestati non possano comunque risultare connotati dall'uso "commerciale" ed "industriale" richiesto dal citato art. 2 D.L. n. 262/2006, per il classamento in categoria D*"), non potendo perciò nemmeno sostenersi che il motivo involga un ulteriore giudizio in relazione ad "*elementi di fatto…già oggetto di apprezzamento di merito*".

2.Quanto all'eccepita inammissibilità del secondo motivo di ricorso, essa deve ritenersi del pari insussistente, non apparendo volto, come sostenuto dalla controricorrente, ad ottenere una rivalutazione delle caratteristiche oggettive degli immobili, ma a contestarne la sussumibilità nella categoria catastale E, in ragione della valutazione della natura

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(imprenditoriale) dell'attività esercitata mediante gli stessi. Nemmeno può sostenersi l'inammissibilità del motivo per la evidenziata conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di questa Corte, risultando il contrario alla luce dei plurimi conformi arresti giurisprudenziali sotto riportati.

3. Invero, la giurisprudenza di legittimità, successivamente al risalente precedente costituito dalla sentenza n. 3358/15 richiamata dalla CTR, superando l'assunto secondo cui il riferimento contenuto nella categoria E9 alla "particolarità della destinazione" legittima l'inclusione nella stessa degli impianti di depurazione non costituenti parte di un'azienda privata, bensì destinati ad un'attività di pubblico interesse, ha poi affermato il principio, più volte ribadito con specifico riferimento al classamento di manufatti/impianti facenti parte del servizio idrico integrato (Cass., n. 2247/2021; Cass., n. 3921/2022; Cass., n. 9519/2024; Cass., n. 21287/2025; Cass., n. 16307/2026), al quale questa Corte intende conformarsi, secondo cui «In tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica.>>. In tal modo si è escluso che l'interesse generale allo svolgimento dell'attività o la natura dell'esercente (soggetto pubblico o società partecipata da enti pubblici o "in house"), valorizzati invece a tal fine dalla sentenza impugnata, possano giustificare l'inclusione del bene

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nella categoria E, non essendo né l'interesse generale connotante l'attività nè la natura pubblica dell'esercente incompatibili con lo svolgimento della suddetta attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali.

Nello specifico, premessa l'incompatibilità tra la classificazione in categoria E e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, derivante dal disposto dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2006 n. 286 (a tenore del quale: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale»), questa Corte ha affermato che la gestione di un impianto di depurazione presenta gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto "lucro oggettivo", inteso come rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi. In tal senso depone la normativa di settore, segnatamente l'art. 141 del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui «Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie» e l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativo disposto con d.P.R. 23 marzo 2011, dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. 18 luglio 2011 n. 116, secondo cui «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". La giurisprudenza di legittimità sopra citata ha evidenziato che la tariffa del servizio idrico integrato configura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., n. 12763/14; Cass., n. 12769/14), confermando l'ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale (art. 2050 cod. civ.). In linea con tale impostazione, superando i precedenti indirizzi di prassi, la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006 n. 4 del 2006 ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c) che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo D.

Il fatto che l'ente gestore, nel caso di specie, sia a totale partecipazione pubblica, sottoposto al controllo dei soci e alle scelte del Consorzio di Bacino in materia di servizio pubblico integrato, che l'attività espletata sia volta a soddisfare esigenze di interesse generale, che la tariffa sia destinata a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio e non preveda più (dopo il referendum del 2011) una remunerazione in misura minima fissa per il capitale investito, che il gestore sia obbligato a prestare il servizio nei confronti di tutti i residenti, che i beni in questione, componenti del servizio idrico integrato, non siano liberamente alienabili a terzi e che non sia prevista la distribuzione degli utili netti per statuto della società esercente il servizio sono elementi, prospettati dalla controricorrente, che appaiono insufficienti a superare il suddetto approdo giurisprudenziale in merito alla natura imprenditoriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'attività esercitata e segnatamente alla sua idoneità a produrre un "lucro oggettivo". Anzi la circostanza che l'articolo 25 dello Statuto (come riportato nel controricorso) preveda una specifica destinazione degli "utili netti risultanti dal bilancio" (da destinarsi, dedotto un importo non inferiore al 5% da destinare alla riserva legale, a favore di riserve straordinarie "o ad altra destinazione" o da rinviarsi all'esercizio successivo) costituisce conferma della natura commerciale/economica dell'attività, evidentemente svolta dalla società secondo criteri imprenditoriali improntati a fini di lucro, tanto da poterne ritrarre utili (ad esempio, ottimizzando i processi operativi in modo da spendere meno di quanto incassato dagli utenti mediante il pagamento della tariffa o svolgendo servizi aggiuntivi strettamente connessi all'erogazione del servizio ovvero mediante i "contributi di allacciamento" previsti dall'art. 4 del Disciplinare, richiamato nel controricorso). Il riscontro documentale della sussistenza di un "lucro oggettivo" è dato, nel caso di specie, dalla denuncia dei redditi di impresa presentata dalla contribuente per il periodo di imposta 2015, in cui è stato incontestatamente dichiarato un utile di esercizio pari a 2.144.821 di euro (la cui concreta realizzabilità non è evidentemente esclusa dalla "*delibera ARERA posta a base dell'attuale metodo tariffario adottato da Acquevenete Spa*", pur improntata al principio del *full cost recovery*, richiamata dalla contribuente nella propria memoria illustrativa). Inoltre, la circostanza che i manufatti in questione siano parte integrante di un "unicum", costituito dal servizio idrico, non li rende perciò solo in concreto privi di autonomia funzionale e reddituale, nella accezione di utilità o attitudine degli stessi a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare e funzionali ad altre parti della struttura produttiva (v., tra le altre, Cass., n. 20026/15; Cass. n. 7868/16; Cass., n. 4223/19; Cass., n. 9427/19), nemmeno potendo incidere sulla concreta attitudine di ciascun manufatto a produrre utile l'asserita "*impossibilità materiale di redigere un bilancio*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del singolo cespite" nel caso di specie, dedotta dalla controricorrente in memoria illustrativa.

Pertanto, il ricorso va accolto e, considerato che la sentenza impugnata ha dichiarato assorbita "*ogni altra questione dedotta in giudizio*" (non esaminando, quindi, nel merito le questioni eventualmente riproposte), la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame del merito alla CGT di II grado del Veneto, che dovrà conformarsi ai suddetti principi di diritto, con esclusione dell'avviso di accertamento catastale impugnato concernente il manufatto costituito dalla centrale di sollevamento sita nel comune di Due Carrare (oggetto del ricorso riunito n.r.g. 408/2017), la cui appartenenza alla categoria E9 deve ritenersi coperta dal giudicato. Quest'ultimo, secondo quanto risulta dalla trascrizione, effettuata nel controricorso, del relativo punto di motivazione della sentenza di primo grado n. 545/2018, è stato rilevato pregiudizialmente dalla CTP di Venezia con tale sentenza, la quale afferma che sul predetto immobile "*era intervenuta già una sentenza di questa Commissione provinciale n. 244/2015, …divenuta definitiva per mancanza di appello, che confermava che detto bene apparteneva alla categoria E9*", sicchè la rettifica operata dall'Agenzia violava "*il giudicato formatosi poiché, in assenza di variazioni allo stato dei beni determina una categoria catastale diversa da quella oggetto di giudicato*", statuizione non riformata dalla sentenza d'appello, sul punto non fatta oggetto di ricorso per cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in parte motiva e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale